



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il comma 1-*bis* dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, così come aggiunto dall'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 29 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 246 del 21 ottobre 2005, che stabilisce, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità nella gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per la classificazione delle Reti di Trasporto Regionale;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, così come modificato della legge n. 115 del 29 luglio 2015;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2010, che all'articolo 2 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti gestori di tratti delle Reti di Trasporto Regionale devono presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito "Ministero"), entro il 31 luglio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno dello stesso anno e che il Ministero, entro il successivo 30 settembre, procede ad una valutazione delle istanze e, per quelle rispondenti ai requisiti previsti, chiede il relativo parere all'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente, nel seguito "ARERA", e alle Regioni interessate. In caso di assenza di riscontro entro 30 giorni, si intende acquisito parere positivo per silenzio assenso. Il Ministero procede quindi all'emanazione del relativo decreto di aggiornamento, il quale entra in vigore il 1° gennaio dell'anno seguente a quello in cui è stata presentata istanza di aggiornamento;

VISTO il decreto del Ministero 17 febbraio 2022 relativo all'ultimo aggiornamento della Rete Regionale di Trasporto;

VISTE le istanze inviate a questo Ministero dalle Società di Trasporto, relative agli aggiornamenti intervenuti sulla Rete di Trasporto Regionale dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022;

RITENUTO che le caratteristiche tecnico-funzionali dei nuovi gasdotti indicati nelle citate note delle Società di trasporto siano riconducibili a quelle previste all'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 29 settembre 2005 e che si confermino valide anche alla luce del comma 1-*bis* dell'articolo 9 del decreto legislativo n.164 del 2000, aggiunto dall'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;

CONSIDERATO che è stato acquisito il parere della Provincia Autonoma di Trento con nota prot. PAT/RFS502-18/01/2023-0044109 e per silenzio assenso il parere delle altre Regioni interessate;

VISTA la succitata nota della Provincia Autonoma di Trento, che:

- in relazione ai nuovi tratti di sviluppo in progetto segnala quanto segue:
 - risulta assente, benché interferente con la tratta di Gasdotti Alpini s.r.l. TR.TN.005 Pinzolo-M.Campiglio, il tratto di Retragas s.r.l. denominato TRASP_SEG 3 VESTONE-CASTO-MURA-VALGIUDICARIE nel Comune di Pinzolo (km 14,4; DN 300; terza specie);
 - le tratte TR.TN.001/Trento-Vallelaghi e TR.TN.006/Mezzolombardo-Cles di Gasdotti Alpini s.r.l. indicate in tabella non risultano interferenti con altre tratte di gasdotti regionali; richiamando quanto già segnalato nella nota prot. 375355 del 01/06/2022, chiede l’inserimento di tali tratte nell’elenco dei gasdotti regionali, anche tenuto conto che esse sono funzionali alle tratte TR.TN.002/Vallelaghi-Madrucchio e TR.TN.007/Cles-Dimaro, già iscritte con decreto MITE del 17 febbraio 2022;
 - con precedente nota prot. n. 267890 del 15/04/2022, aveva precisato al MITE che la tratta di gasdotto denominata “TR.TN.0010/Dimaro-M.Campiglio” nel Piano decennale 2021-2030 di Gasdotti Alpini s.r.l. non risultava in sovrapposizione tecnica con altre tratte di gasdotto. Pertanto richiede che questa osservazione venga conseguentemente considerata ai fini della corretta attribuzione di questa tratta rispetto al Piano 2022-2031;
- con riguardo alle “nuove varianti/sostituzioni o Allacciamenti in progetto della Rete Regionale dei gasdotti, osserva che:
 - alcune tratte di gasdotto presentate dalla società Gasdotti Alpini risultano già iscritte nell’elenco dei gasdotti regionali approvato con decreto MITE del 17 febbraio 2022. Condivide pertanto il loro mantenimento, ai fini autorizzativi e tariffari, nell’elenco aggiornato al 1° gennaio 2023 della Rete Regionale di Trasporto del gas naturale;
 - per quanto riguarda l’allacciamento Novareti s.p.a (0,086 km, DN 150, prima specie) della rete Snam nel comune di Giovo, condivide l’inserimento, ai fini autorizzativi e tariffari, nell’elenco aggiornato al 1° gennaio 2023 della Rete Regionale di Trasporto del gas naturale.

VISTO il parere di ARERA (prot. Mimit/0001509 del 17.01.2023), che adottando la deliberazione del 20 dicembre 2022, 696/2022/R/GAS “valutazione dei Piani di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale 2021 e 2022”, ha disposto:

- in relazione ai Piani di Gasdotti Alpini S.r.l. e Retragas S.r.l. e ai rispettivi interventi di sviluppo della rete di trasporto nell’area della Provincia Autonoma di Trento, di procedere ad ulteriori analisi e valutazione degli interventi proposti dai due gestori nei prossimi Piani, al fine di tener conto degli esiti di un Tavolo di coordinamento tra la Provincia Autonoma di Trento, nella sua funzione di Stazione Appaltante dell’ATEM Trento, Gasdotti Alpini S.r.l., Retragas S.r.l. ed eventuali gestori della rete di distribuzione già presenti sul territorio interessato dagli interventi, da istituire allo scopo di individuare in modo coordinato le necessità di sviluppo infrastrutturale ottimali, verificando soluzioni a minor costo rispetto allo sviluppo della rete di trasporto;
- in relazione al Piano di Enura S.p.A., e agli interventi di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale nella Regione Sardegna ivi contenuti:
 - a) di procedere ad ulteriori valutazioni degli interventi di cui alla “Fase1”, riformulati nei prossimi Piani tenendo conto degli esiti del procedimento avviato con la deliberazione 28 giugno 2022, 279/2022/R/COM per l’attuazione del decreto del Presidente del Consiglio

- dei Ministri 29 marzo 2022 in materia di opere e infrastrutture necessarie al *phase-out* dell'utilizzo del carbone in Sardegna;
- b) di esprimere una valutazione negativa degli interventi di cui alla “Fase2” del progetto “Metanizzazione Sardegna”, come risultanti dal Piano 2022 di Enura S.p.A. (cfr. pag. 21 del Piano 2022 di Enura, codici opera da IT_EN_09k a IT_EN_09_ab), nonché dei collegati interventi di connessione previsti;
- in relazione agli interventi di cui al Piano di Energie Rete Gas S.r.l. e in particolare per quanto riguarda gli interventi di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale dell'area della Regione Valle d'Aosta:
- a) di prendere atto del coordinamento con lo sviluppo delle reti di distribuzione, nell'ambito territoriale interessato, in relazione agli interventi denominati “Metanodotto Verrès–Ayas”, “Metanodotto Pont-Saint-Martin–Gressoney La Trinité” e “Estensione Antey–Torgnon” e rimandare, con riferimento agli altri interventi presentati nel Piano, l'accertamento delle condizioni di coordinamento alle evidenze del maturare delle condizioni per lo sviluppo della rete di distribuzione che saranno fornite nell'ambito dei prossimi Piani;
 - b) di procedere ad ulteriori valutazioni di tutti gli interventi nell'ambito dei prossimi Piani, sulla base di Analisi Costi-Benefici maggiormente coerenti con i requisiti di cui alla deliberazione 27 settembre 2018, 468/2018/R/GAS e s.m.i..

CONSIDERATO che ARERA, con il sopraccitato parere, ha segnalato che nel caso degli interventi di sviluppo afferenti alle Regioni Sardegna di cui al Piano di Enura S.p.A. e Valle d'Aosta di cui al Piano di Energie Rete Gas S.r.l., non sussiste una corrispondenza tra le denominazioni dei nuovi tratti di metanodotto in progetto presentati (quali ad esempio “Metanodotto Valle del Lys” di Energie Rete Gas S.r.l. e “Met. derivazione per Arborea”, “Met. spina per agglomerato industriale di Macchiareddu”, “Met. Derivazione 3 per Iglesias”, ecc. di Enura S.p.A.) e quelle degli interventi di sviluppo indicati nei Piani dei gestori delle reti di trasporto proponenti i nuovi interventi;

VISTA la nota PEC trasmessa da Energie Rete Gas S.r.l. in data 9 febbraio 2023 (Prot. n. ERG_AM_23_02_003), con la quale si specifica che il progetto del metanodotto denominato “Valle del Lys” corrisponde al progetto indicato all'interno dei Piani decennali con la denominazione “Point Saint Martin Gressoney”;

VISTA l'istanza di aggiornamento delle reti di trasporto regionale del gas naturale del gestore Energie Rete Gas S.r.l., acquisita al protocollo di questo Ministero n. 24210 in data 29 luglio 2022, per la richiesta di inserimento delle proprie attività e cespiti, riguardanti le modalità di trasporto eseguito su gomma mediante carri cisterna in Regione Sardegna, nell'alveo applicativo delle disposizioni che disciplinano la rete di trasporto regionale di gas.

VISTO il parere di ARERA (prot. Mimit/0044599 del 29.12.2022), che in riferimento alla succitata richiesta della società Energie Rete gas S.r.l., attesta che non sussistono i presupposti normativi per la socializzazione a livello nazionale dei costi delle attività/servizi di trasporto alternativo su gomma del gas naturale e delle funzionali attività di stoccaggio e rigassificazione locali in Sardegna che deriverebbe dalla ricomprensione di tali attività nell'ambito nel servizio di trasporto regionale e dalla conseguente applicazione della regolazione tariffaria dell'Autorità.

VISTA la nota del Ministero (prot. Mase/0070071 del 03.05.2023), con la quale si comunica il rigetto dell'istanza di aggiornamento delle reti di trasporto regionale del gas naturale presentata

dalla società Energie Rete Gas S.r.l., circoscritto alla sola richiesta di ricomprendere le iniziative di trasporto alternative (trasporto di gas su gomma) riferite alla Regione Autonoma della Sardegna nell'ambito della rete di trasporto regionale del gas;

VISTE le note delle Società Retragas S.r.l. (prot. PG-A2A-RGA-0251352 del 28.12.2022), Gasdotti Alpini S.r.l. (prot. Mimit/0001525 del 17.01.2023) e della Provincia Autonoma di Trento (prot.PAT/RFS502-18/01/2023-0044109) nella sua funzione di Stazione Appaltante dell'ATEM Trento, con le quali si conferma la piena disponibilità al tavolo di coordinamento da istituire tra le parti, al fine di garantire uno sviluppo efficiente e coordinato delle infrastrutture di trasporto e distribuzione del gas naturale nell'area del Trentino.

VISTO il verbale del sopracitato tavolo di coordinamento, svoltosi in data 6 aprile 2023, trasmesso dalla Provincia Autonoma di Trento con nota prot. PAT/RFS502-19/04/2023-0299291, che dispone di avviare un confronto diretto tra i due operatori del trasporto Retragas Srl e Gasdotti Alpini S.r.l..

CONSIDERATO che il predetto tavolo di coordinamento risulta ad oggi ancora in corso;

RITENUTO pertanto di rinviare la valutazione relativa ai Piani di Gasdotti Alpini S.r.l. e Retragas S.r.l. e ai rispettivi interventi di sviluppo ai successivi Piani, così da tener conto degli esiti del succitato Tavolo di coordinamento e da garantire uno sviluppo efficiente e coordinato delle infrastrutture di trasporto e distribuzione del gas naturale nell'area del Trentino;

VISTA l'istanza congiunta (prot. Mise/0024125 del 30.07.2021) presentata dalle società GP Infrastrutture Trasporto S.r.l. (trasportatore) e GP Infrastrutture S.r.l. (distributore) per la riclassifica degli impianti adibiti a trasporto regionale, denominati "Valnure" e "Valtrebbia, gestiti da GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., in impianti di distribuzione di gas naturale, gestiti da GP Infrastrutture S.r.l..

VISTA la nota di ARERA (Prot. Mise n.0035596 del 26.11.2021), riferita alla richiesta di riclassificazione di cui al punto precedente, in cui si rileva che sussistono i requisiti per l'accoglimento della richiesta, rimettendo al Ministero la valutazione dell'istanza.

VISTA la nota (Prot. Mise n.0035596 del 07.06.2022) delle suddette società proponenti la richiesta di riclassificazione, che attesta l'adempimento alle condizioni poste da ARERA ed alle ulteriori richieste ritenute propedeutiche dal Ministero con nota prot. n. 0002310 del 24 gennaio 2022.

VISTA altresì l'istanza (prot. n. 0023937 del 29-07-2021) presentata dalla società Retragas S.r.l. per la riclassificazione del tratto di rete gas denominato "Val Staffora – Segmento S05" da rete di trasporto regionale a rete di distribuzione del gas naturale, ricadente nell'ambito territoriale minimo (Atem) Pavia 4 di distribuzione gas.

VISTA la nota di ARERA (Prot. MiTE n.0007032 del 07.03.2022), che attesta la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della succitata richiesta, rimettendo al Ministero la valutazione dell'istanza, segnalando le seguenti condizioni connesse al prossimo svolgimento delle gare di distribuzione d'ambito:

- la rete riclassificata da trasporto regionale a distribuzione dovrebbe essere inserita nel Bando di gara dell'Atem per l'individuazione del concessionario della rete di distribuzione, anche al fine di consentire "una gestione unitaria di tutte le reti nell'ambito da parte dell'impresa aggiudicatrice della gara d'ambito";

- il valore di cessione della rete regionale di trasporto al gestore della distribuzione dovrebbe essere pari al capitale investito netto regolatorio, al netto dei contributi pubblici e privati, riconosciuto dalla regolazione del trasporto (RAB);
- la decorrenza della riclassificazione dovrebbe essere stabilita a decorrere dall'1 gennaio 2023.

VISTA la nota della società Retragas S.r.l (Prot. Mimit n. 0044601 del 29.12.2022) che attesta l'adempimento alle succitate condizioni poste da ARERA ed alle ulteriori richieste ritenute propedeutiche dal Ministero con nota prot. n. 0018505 del 13 giugno 2022.

CONSIDERATO che con il subentro degli ambiti territoriali ottimali (ATEM), le eventuali Reti Regionali di Trasporto che alimentano clienti e reti di distribuzione ricadenti all'interno dello stesso ambito vengono a perdere il requisito di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 29 settembre 2005, ovvero l'alimentazione di più reti di distribuzione gas;

RITENUTO:

- che risulta pertanto coerente ed accoglibile l'istanza delle società GP Infrastrutture Trasporto S.r.l. (trasportatore) e GP Infrastrutture S.r.l. (distributore) di riclassificare i gasdotti della Rete regionale di Trasporto denominati "Valnure" e "Valtrebbia" in rete di distribuzione a partire dal 1° gennaio 2023;

- che risulta, altresì, coerente ed accoglibile l'istanza presentata dalla società Retragas S.r.l. per la riclassificazione del tratto di rete gas denominato "Val Staffora – Segmento S05" da rete di trasporto regionale a rete di distribuzione del gas naturale;

DECRETA

Articolo 1

(Aggiornamento della Rete di Trasporto Regionale)

1. Si dispone la pubblicazione dell'elenco aggiornato al 1° gennaio 2023 dei gasdotti facenti parte della Rete di Trasporto Regionale;
2. sono sospesi e rinviati al prossimo aggiornamento della Rete di Trasporto Regionale, gli interventi di sviluppo proposti nell'area della Provincia Autonoma di Trento. Si dispone di procedere, nel più breve tempo possibile, ad ulteriori analisi e valutazione sulla base dell'esito del Tavolo di coordinamento, attualmente in corso di svolgimento, tra la Provincia Autonoma di Trento, nella sua funzione di Stazione Appaltante dell'ATEM Trento, le società di trasporto Gasdotti Alpini S.r.l., Retragas S.r.l. ed eventuali gestori della rete di distribuzione già presenti sul territorio interessato dagli interventi, allo scopo di individuare in modo coordinato le necessità di sviluppo infrastrutturale ottimali, verificando soluzioni a minor costo rispetto allo sviluppo della rete di trasporto;
3. in relazione alla società Enura S.p.A., e agli interventi di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale nella Regione Sardegna si dispone:

- di procedere ad ulteriori valutazioni degli interventi di cui alla “Fase1”, riformulati nei prossimi Piani tenendo conto degli esiti del procedimento avviato con la deliberazione 28 giugno 2022, 279/2022/R/COM per l’attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2022 in materia di opere e infrastrutture necessarie al phase out dell’utilizzo del carbone in Sardegna;
 - di esprimere una valutazione negativa degli interventi di cui alla “Fase2” del progetto “Metanizzazione Sardegna”, come risultanti dal Piano 2022 di Enura S.p.A. (cfr. pag. 21 del Piano 2022 di Enura, codici opera da IT_EN_09k a IT_EN_09_ab), nonché dei collegati interventi di connessione previsti.
4. in relazione alla società Energie Rete Gas S.r.l. e in particolare per quanto riguarda gli interventi di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale dell’area della Regione Valle d’Aosta si dispone:
 - di prendere atto del coordinamento con lo sviluppo delle reti di distribuzione, nell’ambito territoriale interessato, in relazione agli interventi denominati “Metanodotto Verrès–Ayas”, “Metanodotto Pont-Saint-Martin–Gressoney La Trinité” e “Estensione Antey–Torgnon” e rimandare, con riferimento agli altri interventi presentati nel Piano, l’accertamento delle condizioni di coordinamento alle evidenze del maturare delle condizioni per lo sviluppo della rete di distribuzione che saranno fornite nell’ambito dei prossimi Piani;
 - di procedere ad ulteriori valutazioni di tutti gli interventi nell’ambito dei prossimi Piani, sulla base di Analisi Costi-Benefici maggiormente coerenti con i requisiti di cui alla deliberazione 27 settembre 2018, 468/2018/R/GAS e s.m.i..
 5. è disposto il rigetto dell’istanza di aggiornamento delle reti di trasporto regionale del gas naturale presentata dalla società Energie Rete Gas S.r.l. circoscritto alla sola richiesta di ricomprendere le iniziative di trasporto alternative (trasporto di gas su gomma) riferite alla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito della rete di trasporto regionale del gas;
 6. dal 1° gennaio 2023 i gasdotti della Rete regionale di Trasporto della società GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., denominati “Valnure” e “Valtrebbia” sono riclassificati da rete di trasporto regionale a rete di distribuzione del gas naturale gestiti da GP Infrastrutture S.r.l.;
 7. dal 1° gennaio 2023 il tratto di rete gas della società Retragas S.r.l., denominato “Val Staffora – Segmento S05”, ricadente nell’ambito territoriale minimo (Atem) Pavia 4 di distribuzione gas, è riclassificato da rete di trasporto regionale a rete di distribuzione del gas naturale;
 8. entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, l’Impresa maggiore di trasporto, in collaborazione con le altre Imprese di trasporto regionale, presenta al Ministero, su supporto informatico, la mappa dei gasdotti di cui al comma 1.

Articolo 2

(Modalità di presentazione delle istanze di aggiornamento al 30 giugno 2023)

1. Le istanze di aggiornamento dell’elenco dei metanodotti facenti parte della Rete Regionale, corredate di una relazione con la descrizione delle variazioni intervenute dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, con espresso richiamo al Piano Decennale di riferimento per quanto riguarda i nuovi progetti di sviluppo (estensioni e potenziamenti), devono essere presentate al Ministero entro il 31 luglio 2023, esclusivamente per via informatica all’indirizzo di posta elettronica certificata:

dgis.div04@pec.mase.gov.it, unitamente ai seguenti allegati, sia in formato Excel sia Pdf, come da facsimili reperibili sul sito del Ministero:

- elenco dei nuovi tratti di sviluppo in progetto (estensioni e potenziamenti) nel periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023 che non siano già inclusi nell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete di Trasporto Regionale allegato al presente decreto, da denominare "Allegato 1";
 - elenco delle nuove varianti/sostituzioni e allacciamenti in progetto al 30 giugno 2023 relativi ai metanodotti già inclusi nell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete di Trasporto Regionale di cui al presente decreto (solo nel caso in cui tali progetti non siano già stati comunicati negli anni precedenti), da denominare "Allegato 2";
 - elenco dei nuovi tratti di sviluppo (estensioni e potenziamenti), varianti, allacciamenti, entrati in esercizio dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, da denominare "Allegato 3";
 - elenco dei gasdotti dismessi nel periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, da denominare "Allegato 4";
 - elenco completo di tutti i gasdotti in esercizio e in progetto al 30 giugno 2023, da denominare "Allegato 5";
2. anche nel caso in cui non siano intervenute modifiche nel periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, le imprese che gestiscono metanodotti facenti parte della Rete di Trasporto Regionale sono comunque tenute a darne comunicazione, entro il 31 luglio 2023, con le modalità di cui al comma 1.

Articolo 3

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero ed è comunicato ai gestori delle reti di trasporto interessate e all'ARERA.

Roma

Il Direttore Generale